

PREMESSA

La presente Fondazione è regolata dalle norme del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (in seguito anche "CTS") ed, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. Giusto quanto precisato nelle Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018, n. 20 e del 31 maggio 2019, n. 13 la presente Fondazione continuerà ad essere regolata altresì dalla disposizioni del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, fino alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del CTS, e comunque fino a quando sarà vigente esso D. Lgs.; decorso detto termine, cesserà l'efficacia delle clausole dello statuto che riportino le disposizioni del D. Lgs. 460/1997 o che ad esse rinviino, qualora incompatibili con il Codice ETS e con la nuova disciplina del terzo settore.

Articolo 1 – Denominazione - Sede - Durata

1.1 La Fondazione ha attualmente la seguente denominazione:

"FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA - ONLUS".

Giusto quanto precisato nelle Circolari di cui alla Premessa a far corso dal termine di cui all'art. 104, comma 2 CTS ed all'istituzione ed operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (in seguito anche "RUNTS") di cui all'art. 11 del medesimo Codice ETS ed al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 la Fondazione assumerà la seguente denominazione

"FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ETS".

La Fondazione aderisce alla Rete Banco Alimentare. La Fondazione utilizza la denominazione ed il logo "Banco Alimentare" per i fini indicati nel presente statuto ed in particolare per il raggiungimento dello scopo indicato all'articolo 2, in forza di specifiche autorizzazioni concesse dalla Fondazione Banco Alimentare e potrà aderire ad altri organismi associativi a carattere locale e/o nazionale.

1.2 La Fondazione ha sede in Imola (Bo), attualmente in via Cosimo Morelli n. 8.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi, depositi e comunque locali destinati all'esercizio dell'attività esclusivamente nell'ambito della regione Emilia Romagna. La modifica dell'indirizzo della sede nell'ambito del predetto Comune è di competenza del Consiglio di amministrazione ma non costituisce modifica dello statuto sociale.

1.3 La Fondazione è a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento deciso dal consiglio di amministrazione ai sensi del seguente art. 8.

Articolo 2 – Scopi e attività

2.1 La Fondazione, senza scopo di lucro, neppure indiretto, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante prestazione di servizi volta ad arrecare benefici a persone svantaggiate, nel rispetto dell'art. 5 CTS e, - fin quando applicabile giusto quanto precisato nella Premessa dell'art. 10 del D. Lgs 460/1997 - nel solco della tradizione cristiana, della dottrina sociale della Chiesa e del suo Magistero, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita".

2.2 La Fondazione persegue le predette finalità mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di attività, di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera u), CTS (e già art. 10, comma 1, lettera a), n. 3) D. Lgs 460/1997) di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e s.m.i., beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS.

L'attività di interesse generale è attuata sostenendo e promuovendo le iniziative e le attività della Fondazione Banco Alimentare, giusto quanto precisato all'art. 1.1 che

precede. In particolare la Fondazione provvede:

- a) al recupero delle eccedenze di produzione agricola, dell'industria alimentare, della Grande Distribuzione e della Ristorazione organizzata;
- b) alla raccolta di generi alimentari presso i centri della Grande Distribuzione nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare;
- c) alla redistribuzione a titolo gratuito a strutture caritative e ad enti senza scopo di lucro che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a tutte le persone in stato di bisogno;
- d) alla cessione, in forma gratuita, di prodotti prevalentemente alimentari di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni;
- e) alla cessione di prodotti in attuazione di programmi alimentari o interventi per la distribuzione di aiuti alimentari destinati agli indigenti promossi dalle istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali ed europee.

La Fondazione si occuperà inoltre di promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Autorità competenti nei confronti del problema della povertà e dell'emarginazione, potrà intervenire direttamente in casi particolari di bisogno, nonché coordinare e sostenere gli interventi di altre organizzazioni caritative.

E' espressamente esclusa ogni attività diversa rispetto a quella sopra enunciata salvo l'esercizio di attività connesse. Ai sensi dell'art. 6 CTS - nei limiti di quanto disposto dall'art.10, comma 1 lettera c) del D. Lgs 460/1997 fin quando applicabile -, la Fondazione può svolgere le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

In via secondaria e strumentale per il raggiungimento e perseguimento dello scopo principale, e nei limiti di legge sopra richiamati, la Fondazione potrà dunque:

- collaborare o aderire a qualunque Ente pubblico o privato nazionale ed internazionale e/o con lo Stato, ricevendo anche contributi dagli Enti stessi;
- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di Enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività artistiche, seminari, convegni, studi, conferenze e corsi;
- promuovere ed organizzare strutture per l'accoglienza e l'ospitalità;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione, la edizione e la distribuzione di periodici, libri, testi, dispense e qualsiasi altro strumento editoriale, con esclusione dei quotidiani.
- svolgere, in via sussidiaria e non prevalente, ogni altra attività economica, finanziaria, commerciale, che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Giusto quanto previsto nella Circolare ministeriale n. 27/2018 di cui alla premessa, l'individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali è attribuita al consiglio di amministrazione.

Il tutto comunque sempre nei limiti di quanto disposto dall'art. 10 comma 6 del D. Lgs. 460/1997, finché operante, e dall'art. 8, comma 3 CTS.

Articolo 3 – Partecipanti

3.1 Possono partecipare alla Fondazione quali "soci" i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che successivamente, secondo lo statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello statuto e della normativa applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

La qualità di socio è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del socio (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

I soci hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

I soci fondatori hanno diritto ad esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di amministrazione.

I soci devono essere iscritti nel libro soci tenuto dal consiglio di amministrazione.

La Fondazione presuppone la pluralità dei partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione.

3.2 I Soci si distinguono in Soci Fondatori e Soci onorari.

3.3 Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e quelli ammessi dall'Assemblea quali partecipanti della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti.

Per essere ammessi come soci fondatori occorre:

- essere presentati da un membro fondatore;
- donare alla Fondazione un importo non inferiore ad euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero).

Chi intende essere ammesso deve dunque presentare domanda scritta a mezzo lettera raccomandata AR ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'organo amministrativo dichiarando di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la normativa applicabile. L'assunzione della qualità di socio consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta da parte dell'assemblea, all'uopo convocata dall'organo amministrativo, la quale potrà respingere la domanda a suo insindacabile giudizio. L'Assemblea deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dall'Assemblea non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende respinta.

In caso di domanda respinta, la relativa deliberazione non deve essere adeguatamente motivata.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Socio Fondatore Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

3.4 Sono Soci Onorari le persone fisiche che si sono distinte per meriti particolari o si sono prodigate nel sostenere gli scopi della Fondazione o i fini da essa perseguiti.

La qualifica viene deliberata dall'Assemblea dei soci fondatori. Essi possono partecipare alle assemblee dei soci fondatori e non hanno diritto di voto.

3.5 Qualunque socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata AR ovvero a mezzo posta elettronica certificata, purché sia conseguita prova di avvenuto ricevimento.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

3.6 L'Assemblea dei soci fondatori può deliberare l'esclusione del socio che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio o per gravi motivi. Può essere escluso il socio fondatore che non si presenti a tre sedute consecutive dell'Assemblea dei soci fondatori senza giustificato motivo.

Il socio per il quale è proposta l'esclusione può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione, ma senza diritto di voto.

Qualora il socio non partecipi all'assemblea, la deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere trasmessa dal consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata AR ovvero a mezzo posta elettronica certificata, purché sia conseguita prova di avvenuto ricevimento.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al socio escluso, i diritti di partecipazione del socio medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al socio escluso.

Il socio receduto volontariamente o escluso per delibera dell'assemblea dei soci non ha in ogni caso diritto alla restituzione della quota devoluta all'atto di ammissione a socio.

Articolo 4 – Volontari e dipendenti

4.1 La Fondazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 CTS.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa mediante delibera del CDA che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal CTS.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione può avvalersi di volontari di altri enti con i quali collabora.

4.2 La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale fermo il rispetto dei limiti di cui all'art. 10 D. Lgs 460/1997, finché operante, ed all'art. 8 CTS.

Articolo 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di controllo, fermo quanto precisato al successivo art.10.

Articolo 6 - Assemblea dei Fondatori

6.1 L'Assemblea dei Fondatori delibera in merito:

- a) all'ammissione ed all'esclusione dei soci Fondatori ai sensi dell'art. 3;
- b) alla nomina ed alla revoca dei consiglieri ai sensi dell'art.7;

c) alla nomina dell'Organo di Controllo e dei Revisori legali di cui all'art. 10;
d) all'elaborazione di proposte in merito alla definizione delle linee strategiche della Fondazione.

L'assemblea inoltre esprime parere obbligatorio e vincolante in merito alle modifiche dello statuto, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione della Fondazione ex art. 42bis cod. civ., nonché allo scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio della Fondazione.

I pareri di cui al precedente comma sono adottati a maggioranza assoluta dei soci fondatori aventi diritto di voto.

6.2 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per la relazione del presidente sull'andamento della gestione. L'Assemblea deve essere inoltre convocata ove occorra nominare o revocare componenti del consiglio di amministrazione, l'organo di controllo e il revisore.

E' inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno cinque soci fondatori. In quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

6.3 La convocazione sottoscritta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano fra quelli in carica, a seguito di delibera del consiglio di amministrazione, è effettuata nel rispetto delle inderogabili norme di legge mediante: - lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci al loro domicilio almeno cinque giorni prima dell'adunanza; ovvero - messaggio di posta elettronica o fax inviati almeno cinque giorni prima dell'adunanza all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax comunicati per iscritto alla fondazione, purché sia consentito verificare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; ovvero,

- nei limiti ammessi dalla legge, mediante altra modalità che consenta di verificare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario;

- lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo ed il giorno per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima non risultasse legalmente costituita. Il giorno per la seconda convocazione dovrà essere diverso da quello indicato per la prima.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni dell'assemblea qualora siano presenti tutti i soci e tutti i componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, se nominato giusto quanto previsto al successivo articolo 10.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio italiano.

L'Assemblea può essere tenuta in audio-video o audio conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio-video o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, fermo il rispetto di ogni inderogabile norma di legge applicabile al riguardo.

6.4 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci fondatori ed i soci onorari, iscritti al libro soci.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo se nominato. Ogni socio può avere al massimo una delega.

Ciascun socio fondatore ha diritto ad un voto. I soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea.

6.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, e in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza dei suddetti dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'assemblea è assistito dal Segretario, salvo il caso in cui il verbale venga redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere trascritto a cura del Presidente del consiglio di amministrazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

6.6 L'Assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In ogni caso sono salve le diverse maggioranze inderogabilmente richieste dalla legge ovvero quelle richieste dal presente statuto.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, ma sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

I consiglieri durano in carica per 4 (quattro) esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I consiglieri sono rieleggibili senza alcun limite.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente. In caso di cessazione di qualcuno dei consiglieri si provvederà alla sostituzione secondo le stesse modalità prescritte per la nomina. Il consigliere nominato in sostituzione durerà in carica sino alla scadenza prevista per quello sostituito.

Nel caso in cui uno dei consiglieri non si presenti a tre sedute consecutive senza giustificato motivo potrà essere revocato dal consiglio.

Articolo 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ad eccezione di quelle attività che per il presente statuto siano di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio delibera inoltre in merito:

- a) alla nomina, tra i propri componenti, del Presidente e del Vice Presidente;
- b) alla convocazione dell'Assemblea;
- c) all'approvazione del bilancio preventivo, di quello consuntivo e del bilancio sociale;
- d) all'approvazione di eventuali regolamenti ritenuti opportuni per il funzionamento della Fondazione;
- e) all'individuazione delle attività diverse aventi natura secondaria e strumentale, giusto quanto precisato all'art. 2.2;
- f) alle modifiche dello Statuto ed alla trasformazione, fusione e scissione della fondazione ex art. 42bis cod.civ., in tutti i casi previo parere obbligatorio e vincolante dell'assemblea dei Fondatori ex art. 6.1;
- g) allo scioglimento e liquidazione ed all'estinzione della Fondazione, ed alla devoluzione del patrimonio, previo parere obbligatorio e vincolante dell'assemblea dei Fondatori ex art. 6.1.

8.2. Il Consiglio è convocato sia nella sede della Fondazione, sia altrove, purché in Italia e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso scritto inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione, o 2 (due) giorni prima in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi comprese la raccomandata con avviso di ricevimento e la posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio e dell'organo di controllo se nominato, giusto quanto precisato al successivo articolo 10.

Il consiglio può essere tenuto in audio-video o audio conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio-video o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, fermo il rispetto di ogni inderogabile norma di legge applicabile al riguardo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal più anziano di età dei presenti.

8.3 Il Consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi Componenti e a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le delibere di cui all'articolo 8 lettere f) e g) sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. In caso di parità prevale il voto del presidente, fermo il rispetto di ogni inderogabile norma di legge applicabile. Le delibere devono essere assunte con voto palese e devono risultare dal relativo verbale ai sensi di legge.

Devono quindi essere trascritte e debitamente sottoscritte a cura del Presidente nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 9 – Presidente e Vice Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente relaziona all'Assemblea dei Soci fondatori sull'andamento della gestione dopo l'approvazione del bilancio.

9.2 Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Assume le funzioni di Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 10. Organo di controllo - revisore legale dei conti

10.1 La Fondazione nomina uno o più revisori nei casi previsti dall'art. 20bis comma 5, DPR 600/1973, per i compiti ivi indicati, fintanto che il citato art. 20bis deve ritenersi operante ai sensi di quanto disposto dagli artt. 102 comma 2, lettera b) e 104, comma 2, CTS, all'uopo richiamandosi quanto precisato nella Premessa del presente statuto.

Alla presente Fondazione si applicano gli artt. 30 e 31 CTS, una volta che sia decorso il termine di cui al ripetuto art. 104, comma 2, CTS, e comunque laddove

imposto dalla vigenti norme di legge.

10.2 L'Organo di controllo di cui all'art. 30 del CTS può essere anche monocratico ed è nominato dall'Assemblea dei soci tra le persone indicate nel medesimo art. 30.

All'Organo di controllo spettano i compiti di cui al citato art. 30 CTS.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data di convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

10.3 Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero qualora lo si reputi opportuno, l'Assemblea nomina il revisore legale dei conti, con tutte le competenze e i poteri ad esso spettanti ai sensi di legge e dell'art. 31 del CTS.

Il Revisore dura in carica tre esercizi e scade alla data di convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica, fermo quanto disposto dal citato art. 31.

Articolo 11 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale di cui all'atto costitutivo;
- da eventuali avanzi di gestione;
- da elargizioni dei Fondatori o dei sostenitori;
- da proventi di proprie iniziative;
- da offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, nonché da ogni altro bene ad essa pervenuto.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del CTS.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 commi 2 e 3 del CTS.

Articolo 12 - Esercizio e bilancio

L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio di esercizio, che deve essere redatto secondo quanto previsto dall'art.13 CTS e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

Il tutto fermo il disposto dell'art. 20 bis DPR 600/1973, in quanto applicabile ai sensi di quanto previsto all'art. 10.1 che precede. Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del CTS, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e approvare il Bilancio Sociale.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Articolo 13 - Estinzione e devoluzione

13.1 La Fondazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è diventato insufficiente alla realizzazione degli scopi statutariamente previsti;
- b) per le altre cause previste dal presente statuto e dall'articolo 27 del codice civile.

13.2 Dichiarata l'estinzione della Fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di legge.

Il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto:

- ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f), D.Lgs. 460/1997 finché operante ai sensi di quanto precisato in Premessa, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma

190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; e, una volta che il citato art. 10 non sia più operante, giusto quanto precisato in Premessa;

- ai sensi dell'art. 9 del CTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice medesimo e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei fondatori.

Articolo - 14 Rinvio

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia con particolare riferimento alle norme del CTS (fermo quanto precisato in Premessa con riguardo al periodo transitorio) e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.

F.to Stefano Dalmonte

" Alessandro Torroni (impronta sigillo)

Io sottoscritto Dott. Alessandro Torroni, notaio in Forlì, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo.

Forlì, 5 agosto 2024